

Oggetto: Informazioni operative sul versamento dell'elemento welfare CCRL Trasporto Merci sottoforma di quota di adesione contrattuale

Come è noto il CCRL Trasporto Merci 5 novembre 2018 ha previsto l'erogazione, rispettivamente entro il mese di novembre 2019 e 2020, di **strumenti di welfare del valore di € 196,00 per ognuno dei due anni previsti (art.23 CCRL)**. Il CCRL in oggetto specifica i lavoratori che maturano il diritto a tale erogazione.

Il verbale di accordo integrativo del 18 dicembre 2018 ha precisato che tra gli strumenti di welfare va ricondotta anche **la quota di adesione contrattuale a Fondi negoziali della previdenza complementare dell'artigianato (ossia Solidarietà Veneto e Fonte)**.

Va detto che, mentre Solidarietà Veneto ha aggiornato, su nostra richiesta, lo statuto introducendo l'iscrizione tramite la sola "quota di adesione", e quindi acquisisce dette quote anche quando si tratti di lavoratori non iscritti, Fonte ne ammette il versamento solo qualora i lavoratori siano già iscritti a quel Fondo con il conferimento del TFR (la quota di adesione è quota aggiuntiva al versamento in atto).

Ricordiamo che la "quota di adesione" è un istituto già utilizzato in alcuni CCRL veneti il cui profilo operativo per il settore Autotrasporto è diverso da quello conosciuto finora.

Infatti nei CCRL degli altri settori il versamento andava effettuato congiuntamente alle quote dei Fondi EBAV, **nel caso del trasporto merci il versamento andrà effettuato direttamente a Solidarietà Veneto senza alcuna raccolta in EBAV** (nessun inserimento nel modello B01).

Si forniscono di seguito le indicazioni operative e le informazioni da inoltrare a Solidarietà Veneto, concordate con il direttore del Fondo:

o bonifico unico per il/ i lavoratori che ha/hanno optato per la quota di adesione contrattuale su conto intestato a Solidarietà Veneto Fondo Pensione con IBAN IT42D0343901600000001021784;

o invio di una e-mail all'indirizzo gestione@solidarietaveneto.it con allegato file excel contenente alcuni dati azienda ed i dati del lavoratore:

Codice fiscale/ P.Iva azienda	Cognome	Nome	Cod. Fiscale	Indirizzo	Località	Cod. Provincia	CAP	Data decorrenza	Importo
-------------------------------------	---------	------	--------------	-----------	----------	----------------	-----	-----------------	---------

o **IMPORTANTE** le sole aziende che non abbiano alcun dipendente già iscritto a Solidarietà Veneto, in occasione del primo versamento, dovranno inviare all'account gestione@solidarietaveneto.it il modulo "accensione del rapporto aziendale" reperibile nella sezione modulistica del sito www.solidarietaveneto.it. (cliccare su moduli per le aziende). Con questo modello vengono trasmessi gli altri dati dell'azienda (altrimenti non reperibili) e le informazioni sul contratto collettivo adottato.

TERZA PARTE CCRL - WELFARE

Art. 23 WELFARE AZIENDALE

In aggiunta agli strumenti di welfare collettivo erogati dalla bilateralità artigiana veneta, l'azienda metterà a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 (pari a € 16,33 mensili per 12 mensilità) rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 entro il mese di novembre di ciascuno dei due anni.

Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza rispettivamente al 1 gennaio 2019 e al 1 gennaio 2020 una volta superato il periodo di prova. Oltre agli assunti a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) il diritto al welfare matura anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il valore sopra definito (€ 196) sarà erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.


Le quote non sono proporzionabili per i lavoratori part time.

Sono esclusi comunque i lavoratori, sulla base dell'art. 78 CCNL, in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso del 2019 o nel 2020.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ. L'erogazione è da effettuarsi esclusivamente in costanza di rapporto di lavoro.

Nel confronto con i lavoratori vanno privilegiati i beni e servizi con finalità di previdenza complementare, educazione, istruzione ed assistenza sociale e sanitaria o di culto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



FIT Cisl VENETO



FILT CGIL VENETO



UILTRASPORTI VENETO

